

## ALLEGATO

**Modifiche all'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 7 marzo 1975  
come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 aprile 2001**

1. La figura 1.5.2, tipo VI, è sostituita dalla figura seguente:

Prove di omologazione	Veicoli con motore ad accensione comandata delle categorie M ed N	Veicoli con motore ad accensione spontanea delle categorie M <sub>1</sub> ed N <sub>1</sub>
Tipo VI	Si (massa massima ≤ 3,5 t)	—

2. Il punto 5.3.5 è modificato come segue:

Il riferimento alla nota (1) e la stessa nota (1) sono soppressi.

3. Il punto 5.3.5.1 è sostituito dal punto seguente:

5.3.5.1. Devono essere sottoposti a questa prova tutti i veicoli della categoria M<sub>1</sub> e della categoria N<sub>1</sub> muniti di motore ad accensione comandata, ad eccezione di quelli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso, ma in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi d'emergenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, sono considerati, ai fini della prova di tipo VI, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.

I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con GPL o GN devono essere sottoposti alla prova di tipo VI soltanto con la benzina.

Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria M<sub>1</sub> e della categoria N<sub>1</sub>, classe I, eccetto i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg. (1)

A decorrere dal 1° gennaio 2003, questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria N<sub>1</sub>, classi II e III, ai nuovi tipi di veicoli della categoria M<sub>1</sub> destinati a trasportare più di sei occupanti e ai nuovi tipi di veicoli della categoria M<sub>1</sub> aventi una massa massima superiore a 2 500 kg e inferiore o uguale a 3 500 kg.

(1) Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi a decorrere dal 1° gennaio 2002.

4. La tabella di cui al punto 5.3.5.2 è sostituita dalla tabella seguente:

Temperatura di prova 266 K (-7 °C)			
Categoria	Classe	Massa di monossido di carbonio (CO) L <sub>1</sub> (g/km)	Massa di idrocarburi (HC) L <sub>2</sub> (g/km)
M <sub>1</sub> (1)	—	15	1,8
N <sub>1</sub>	I	15	1,8
N <sub>1</sub> (2)	II	24	2,7
	III	30	3,2

(1) Eccezion fatta per i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

(2) Compresi i veicoli della categoria M<sub>1</sub> di cui alla nota 1.

**Modifiche all'allegato VII al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 7 marzo 1975  
come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 aprile 2001**

5. La prima frase del punto 1 è modificata come segue:

1. Il presente allegato si applica soltanto ai veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono descritti al punto 5.3.5 dell'allegato I.

6. La prima frase del punto 2.1.1 è modificata come segue:

2.1.1. Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove delle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate sui veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono definiti al punto 5.3.5 dell'allegato I.

7. Al punto 4.3.3, il riferimento alla nota 1 e la stessa nota 1 sono soppressi.